SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 872-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BONAFINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1964

Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzi dello zucchero di importazione LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge impone al relatore di non entrare nel merito del comportamento tra la produzione interna dello zucchero e le conseguenze che ne derivano attraverso l'importazione. Tale valutazione fu fatta in occasione di interpellanze presentate da diversi settori in merito a tale problema, e fu dimostrata la necessità futura, per il fabbisogno che ancora necessitava all'alimentazione del popolo italiano con riferimento allo zucchero, di creare gli organismi che potessero programmare e intervenire nelle condizioni più utili e più favorevoli all'economia italiana. In quella occasione abbiamo dato anche indicazioni di prezzi, che presentando differenze notevoli indicavano la possibilità per un comportamento adeguato alle richieste nazionali. Poichè la produzione dello zucchero è possibile conoscerla in tempo utile, potrei assicurare che vi sono le condizioni più idonee per poter prevedere, in termini utili, economicamente parlando, come operare nel mercato dell'offerta, senza attendere delle condizioni di immediata necessità, che poi sono note a tutto il mercato internazionale, per cui la speculazione del rialzo dei prezzi assume degli aspetti veramente impressionanti. Ma in questo momento, noi affrontiamo il disegno di legge per ciò che fu un fatto commerciale conseguito sotto tutti gli aspetti; per cui lo Stato italiano deve rispondere ormai in una forma d'obbligo completo sia dal punto di vista commerciale che da quello giuridico poichè si tratta di un debito che fu contratto al momento in cui fu necessario importare urgentemente lo zucchero in Italia.

Mi limiterò quindi più ad una cronaca dei fatti, onde relazionare gli onorevoli colleghi dei motivi del disegno di legge sottoposto al nostro esame, e che si riferisce solo ad una parte del debito sino ad oggi maturato per l'importazione di zucchero estero.

In seguito alla crisi della produzione dello zucchero verificatasi nella campagna 1962-63, fu deciso di importare zucchero, onde coprire il fabbisogno del consumo, sia industriale che della popolazione civile.

Dato che i prezzi all'origine erano sensibilmente superiori al prezzo ufficiale italiano, con provvedimento CIP, fu decisa la creazione di una Cassa conguaglio per lo zucchero d'importazione che doveva riconoscere una integrazione di prezzo agli importatori, onde consentire la vendita dello zucchero estero sul mercato italiano, al prezzo CIP.

Mancando i fondi necessari per far fronte a tali spese, gli enti governativi richiesero l'intervento di un gruppo di banche di interesse nazionale per finanziare le operazioni di importazione direttamente agli importatori aggiudicatari nelle aste del Comitato interministeriale dello zucchero di importazione, in attesa della definizione, in sede legislativa, del reperimento dei fondi necessari.

In seguito alle aste, che ebbero luogo fra i mesi di giugno e luglio 1963, gli impegni di pagamento per integrazioni di prezzo assunti dalla Cassa conguaglio, ammontarono a circa 12 miliardi, somma che fu in gran parte finanziata dalle banche.

Al termine della campagna bieticola 1963-1964, ci si accorse che, anche per tale campagna, dovevano essere importati circa 4.500.000 quintali di zucchero per coprire il deficit fra produzione e consumo. I prezzi internazionali, dopo una flessione verificatasi nel mese di agosto 1963, ripresero a salire nel settembre e mantennero tale tendenza fino al dicembre dello stesso anno.

Si rese pertanto necessario continuare le importazioni con lo stesso sistema adottato per la campagna precedente, quello cioè del riconoscimento di una integrazione di prezzo uguale alla differenza fra il prezzo offerto dagli importatori e il prezzo CIP.

Per questa seconda operazione di importazione le banche, non essendo state ripagate dei finanziamenti precedenti, e nessun provvedimento essendo stato adottato in sede legislativa circa il reperimento dei fondi necessari a tali spese, si rifiutarono di finanziare le operazioni di importazione per quanto riguardava le integrazioni di prezzo. Ciò significava praticamente rendere impossibile l'importazione di circa 4.500.000 quintali di

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zucchero, necessari per la copertura del consumo interno.

Con l'Avviso pubblico n. 4 del 31 ottobre 1963, il Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione, nell'invitare gli operatori economici ad offrire partite di zucchero da importarsi in Italia, prese precisi impegni di riconoscere l'integrazione di prezzo, pur senza stabilire una data di scadenza del compimento di tale impegno. Peraltro, alcuni autorevoli componenti del Comitato stesso assicurarono, per le vie brevi, che il reperimento dei fondi necessari sarebbe stato attuato al più presto.

Alcuni operatori, pertanto, avvicinarono enti finanziari esteri e riuscirono a convincerli ad assumere essi stessi il finanziamento di tali operazioni. Fu solo così possibile dare corso alle importazioni e fare affluire in Italia sufficienti quantità di zucchero che permisero di superare la grave crisi ed impedire l'aggravarsi del processo di accapar-

ramento del prodotto, già in corso, con intenti speculativi.

A più di un anno di distanza dalla data in cui fu emanato l'Avviso pubblico numero 4 non è stata ancora pagata, dalla Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione, alcuna somma a fronte del debito dalla stessa contratto.

Si ritiene inutile far rilevare le negative conseguenze sul piano morale e di prestigio che il ritardo nel pagamento di questi debiti ha provocato, conseguenze tanto più gravi, considerando che diversi enti esteri sono intervenuti finanziariamente in tali operazioni, basandosi esclusivamente sul preciso impegno preso dal nostro Governo.

Si rende pertanto necessario, oltre che per motivi morali e di prestigio, anche per ragioni di equità, che i debiti contratti dalla Cassa conguaglio vengano liquidati quanto prima.

Bonafini, relatore

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, istituita dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963, è assegnato un contributo da parte dello Stato di lire 9 miliardi per l'assolvimento degli scopi previsti nel provvedimento predetto.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.